

## STATUTO

**DOLCE SARDEGNA  
COOPERATIVA SOCIALE A  
R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PORTO TORRES  
119

Numero REA: SS - 190913

Codice fiscale: 02620060901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-02-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 27.078 RACC. N. 9.746

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione - È costituita una società cooperativa sociale di tipo "B" denominata: "DOLCE SARDEGNA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

Articolo 2) - Sede sociale - La società ha sede nel Comune di Sassari, all'indirizzo risultante presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune potrà essere effettuato dall'organo amministrativo senza che ciò comporti modifica del contratto sociale.

Parimenti, con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche in altri Comuni d'Italia od all'Estero, mentre per l'istituzione di sedi secondarie sarà necessaria la decisione dei soci ai sensi degli articoli 2479 e seguenti del codice civile.

Articolo 3) - Domicilio dei soci - Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) - Durata - La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060, salvo proroghe o anticipato

scioglimento.

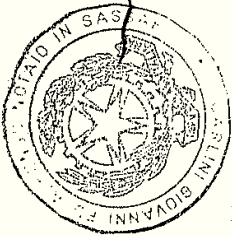
TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5 - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata - Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa raggiunga un numero di soci uguale o superiore a 20 (venti), oppure qualora l'attivo dello stato patrimoniale sia pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), si applicheranno, in luogo delle disposizioni sulla società a responsabili-



tà limitata, le disposizioni sulla società per azioni.

### TITOLO III

#### REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) - Clausole non lucrative - Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7) - Mutualità prevalente - La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che

*Dolce*

prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

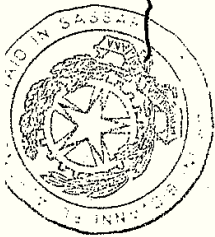
Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. del codice civile).

#### TITOLO IV

#### SCOPO - OGGETTO

Articolo 8) - Scopo mutualistico - La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento la-

*Spina*



vorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

**Articolo 9) - Oggetto sociale** - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo 7) che precede, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) il noleggio, il comodato, l'importazione, l'esportazione, la riparazione, l'assemblaggio, la distribuzione e/o la ven-

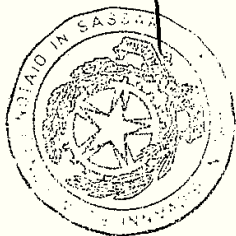
*Dolce Sardegn*

dita di apparecchi da intrattenimento e divertimento in genere, elettronici e non, apparecchi elettromeccanici, di macchine distributrici, di distributori automatici e semi automatici di bevande, prodotti alimentari e altri prodotti anche di natura non alimentare;

2) il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza ed in tutte le altre forme consentite dalla legge dei seguenti prodotti:

- prodotti alimentari freschi e comunque conservati, congelati e surgelati, compresi il pane, latte e i derivati, le bevande anche alcoliche, di prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, congelati e surgelati, altri prodotti alimentari comunque conservati, congelati, surgelati e preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale e animale, uova, prodotti di pasticceria fresca e conservata, congelata e surgelata, gelati, dolci freschi e conservati, congelati e surgelati, paste alimentari, sfarinati e prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati, carni di tutte le specie animali, fresche, conservate, congelate, surgelate e comunque preparate e confezionate, frattaglie e salumi, prodotti ittici o carni di prodotti ittici freschi e comunque conservati, congelati e surgelati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi;
- macchine per ufficio, elaboratori e macchine elettroniche, computers, programmi software e materiale accessorio, appa-

*Spaurano Cella*



recchi radio e televisori ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, audiovisivi e materiale accessorio, materiale elettrico, macchine, attrezzature e articoli tecnici, elettrici ed elettronici, grassi, olii minerali e lubrificanti in genere, di materiale elettrico;

- impianti fotovoltaici, celle, pannelli e quant'altro connesso e strumentale allo sfruttamento dell'energia solare, impianti eolici, impianti per la biomassa e impianti per la produzione di eco-combustibile;

- articoli casalinghi, elettrodomestici, giornali, libri e guide turistiche, articoli di cancelleria o per ufficio, articoli di profumeria e articoli per fumatori, articoli per l'igiene delle persone, articoli sportivi, giocattoli e modellismo, chincaglieria, merceria, bigiotteria, articoli da regalo, cartoleria e cancelleria;

3) la produzione, la lavorazione, il confezionamento, la somministrazione e la vendita sia al dettaglio che all'ingrosso di prodotti agricoli e agro-alimentari;

4) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche, ivi compresa la facoltà di vendere per asporto in base alle vigenti disposizioni di legge, da esercitarsi in ogni e qualsiasi tipo di esercizio (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, locali

notturni, stabilimenti balneari, campeggi);

*Dolce Sardegn*

5) la fornitura di servizi di progettazione, distribuzione, trasporto, manutenzione, posa in opera e assistenza tecnica, riciclaggio e smaltimento di tutti i materiali plastici, elettronici, metallici, in relazione alle attività sopra citate;

6) la costruzione di edifici civili ed industriali, monumentali, loro ristrutturazione e manutenzione, completi di impianti e di opere connesse e accessorie, opere di muratura relative ai complessi per la distribuzione e produzione di energia;

7) la costruzione di impianti tecnologici e speciali, impianti per l'edilizia scorporati dall'opera principale, loro gestione e manutenzione, quali:

- impianti termici e di ventilazione, impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie e del gas;
- impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi, televisivi e simili;
- impianti ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
- impianti pneumatici e di sicurezza;

8) la fornitura e l'installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e vetrosi;

9) l'esecuzione di lavori di tinteggiatura e verniciatura;

10) la fornitura di opere di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazio-

*Stefano C...*



ne;

11) la fornitura e l'installazione di apparecchiature e di impianti per l'informatica;

12) la costruzione di pavimentazioni stradali, ponti, viadotti e relative infrastrutture, rilievi aeroportuali e ferroviari e loro ristrutturazione e manutenzione;

13) la realizzazione di pavimentazioni con materiali speciali;

14) i lavori ferroviari;

15) i lavori idraulici, quali:

- acquedotti, fognature e impianti di irrigazione;
- lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- gasdotti, oleodotti;

16) i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;

17) i lavori speciali, quali:

- impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- costruzione di moli, bacini, banchine e quant'altro necessario alla realizzazione di strutture portuali;
- lavori di dragaggio;
- manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali;

18) l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni

mobili ed immobili;

19) l'assunzione di appalti, da enti pubblici o privati, per l'esecuzione dei lavori indicati dal n. 5) al n. 16);

20) il commercio al minuto, all'ingrosso e la rappresentanza di materiali edili ed affini, loro accessori e derivati;

21) il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia, per l'isolamento termico-acustico, per l'arredo urbano, per l'impermeabilizzazione, nonché di attrezzature e macchinari per l'edilizia;

22) l'attività di agenzia e rappresentanza di commercio in genere di tutti i beni e prodotti di cui sopra.

La società potrà compiere, nei limiti ed in conformità di legge, tutte le operazioni commerciali, finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta di risparmio e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari e di noleggio che saranno ritenute utili o necessarie dagli amministratori e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie, finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Resta inteso, in ogni caso, che l'esercizio di eventuali attività finanziarie, non potrà essere svolto nei confronti del pubblico.

La società potrà partecipare, anche quale socio fondatore, a società e consorzi, associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa.

La medesima non potrà comunque esercitare attività finanzia-



rie nei confronti del pubblico quali assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### TITOLO V

##### SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

###### Articolo 10) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori -

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

*Dolce Sardegn*

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) qualora la cooperativa abbia almeno 9 (nove) soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

*Spina*



Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della

Salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 11) - Soci in prova - Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale e al loro inserimento nell'impresa sociale. La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale e dell'inserimento nell'impresa sociale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una

*Luigi Saba*

*Spauria Cava*



quota pari a 75% (settantacinque per cento) di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 12) - Ammissione dei soci cooperatori - Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolge-

re attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 7 (sette) giorni; cura quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti, la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta giorni) dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

#### TITOLO VI

#### SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

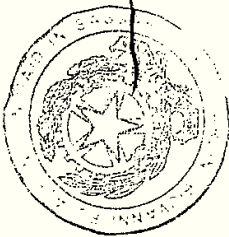
Articolo 13) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutua-

listica - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa. dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con



le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Articolo 14) - Ristorni - L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa,



tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

**Articolo 15) - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici** - I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi di-



sponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

#### TITOLO VII

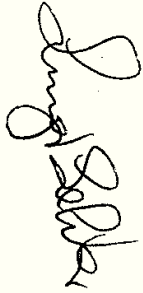
##### QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 16) - Quote dei soci cooperatori - Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

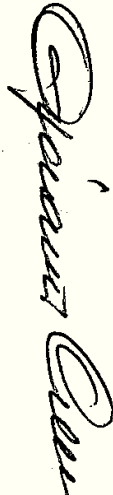
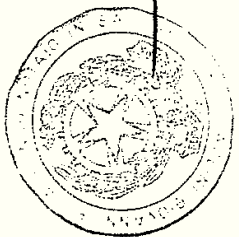
Articolo 17) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori - La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1, del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva

alla conclusione del contratto di cessione.

 Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

  
 Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità

all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies del codice civile. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali

sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 18) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori - Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

#### TITOLO VIII

##### PRESTITI SOCIALI

Articolo 19) - Prestiti sociali - I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

#### TITOLO IX

##### SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 20) - Recesso del socio cooperatore - Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territo-

rio della provincia (ovvero: all'estero), la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, del codice civile, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 21) - Esclusione del socio cooperatore - L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta gior-

ni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Potrà altresì essere escluso il socio cooperatore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, mantenga un comportamento dannoso all'immagine della cooperativa nei confronti dei terzi, dei fornitori, dei committenti, dei clienti, dei soci della cooperativa e dei partners della stessa.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

**Articolo 22) - Successione per causa di morte del socio cooperatore** - In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei ter-

mini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

**Articolo 23) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore** - I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### **TITOLO X**

##### **STRUMENTI FINANZIARI**

**Articolo 24) - Strumenti finanziari non partecipativi** - La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo ammi-

nistrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

## TITOLO XI

### CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 25) - Capitale sociale - Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 26) - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale - La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 27) - Riserve sociali - In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per

legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 28) - **Esercizi sociali** - Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 29) - **Destinazione degli utili di esercizio** - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, del codice civile.

## **TITOLO XII**

### **ASSEMBLEE**

Articolo 30) - **Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea** - Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti

da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 31) - Rappresentanza in assemblea - Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

Articolo 32) - Convocazione dell'assemblea - L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire

agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

**Articolo 33) - Funzionamento dell'assemblea** - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti..

**Articolo 34) - Approvazione delle deliberazioni assembleari** - L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524,

comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

#### **TITOLO XIII**

##### **AMMINISTRATORI**

Articolo 35) - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, o da un Amministratore Unico. Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di 90 (novanta) giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni od a revoca da parte dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

**Articolo 36) - Amministratori delegati** - Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, del codice civile).

**Articolo 37) - Presidente e vicepresidente** - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in

caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 38) - **Compenso degli amministratori** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

Articolo 39) - **Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione** - Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando

vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 40) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 41) - Poteri di rappresentanza - La firma e la lega-

le rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

#### TITOLO XIV

##### CONTROLLI

Articolo 42) - Collegio sindacale e controllo contabile - Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti,

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### TITOLO XV

##### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 43) - Modificazioni dello statuto - Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e 2545-novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Repubblica italiana, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

#### TITOLO XVI

##### CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 44) - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato - Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudi-

ziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato da Presidente del tribunale di Sassari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Sassari.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### TITOLO XVII

##### NORME FINALI

Articolo 45) - Scioglimento e liquidazione della società - La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è

regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

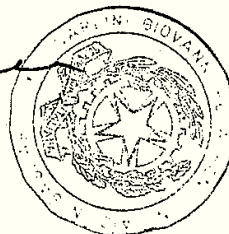
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

*Lungi Salvi*

*Gianna Crea*



Certifico io sottoscritto Dr GIOVANNI CARLINI, Notaio in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del registro imprese.

Imposta di bollo assolta in origine tramite M.U.I. - DECRETO MINISTERIALE del 22 FEBBRAIO 2007